

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SOMMA URGENZA RELATIVI AD OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA DELL'UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI _____****TRA**

Ufficio del Genio Civile Genio Civile di _____, con sede in _____ (di seguito, “Genio Civile”) in persona del _____, giusta poteri allo stesso conferiti con determinazione _____;

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (in seguito, “Appaltatore”);

PREMESSO

a) che l'Ufficio del Genio Civile, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle opere idrauliche di sua competenza, deve provvedere periodicamente ad interventi di manutenzione ordinaria quali lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento, la manutenzione dell'alveo, delle arginature e delle opere accessorie (quali chiaviche, organi di manovra per la chiusura ed apertura delle paratoie sia meccaniche che le parti elettriche, rampe, ecc);

b) che l'Ufficio del Genio Civile, viste le condizioni in cui versano le opere idrauliche di propria competenza, può trovarsi nell'esigenza di eseguire, nel più breve tempo possibile, lavori di somma urgenza e lavori manutentivi anche non programmati finalizzati alla messa in sicurezza di tali opere;

c) che l'Ufficio del Genio Civile è amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 25, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed è, quindi, stazione appaltante, ai sensi del comma 33 del predetto articolo;

d) che l'utilizzazione di uno strumento come l'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, consente la razionalizzazione della spesa per lavori, beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

e) che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. _____ del _____ ha approvato lo schema di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi del citato art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

nonché gli schemi di bando e di disciplinare di gara, autorizzando gli Uffici del Genio Civile ad indire i rispettivi appalti;

f) che in esecuzione della delibera n. ____ del _____, l'Ufficio del Genio Civile, in qualità di stazione appaltante, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____, una procedura aperta per la stipula, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di sua competenza, nei seguenti ambiti idrografici: _____.

g) che con decreto n. ____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro a favore dell'Appaltatore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Ufficio del Genio Civile nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta ordinati con appositi Ordini di Servizio, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione ordinaria idraulica, i loro importi ed il luogo di esecuzione;

i) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte dell'Ufficio del Genio Civile dei singoli interventi manutentivi e di somma urgenza oggetto dell'Accordo.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Ufficio del Genio Civile nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di lavori di manutenzione e di somma urgenza per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che l'Ufficio del Genio Civile, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore previo invio di appositi Ordini di Servizio, consistono in lavori di manutenzione ordinaria idraulica e di somma urgenza come di seguito sommariamente descritti, e più puntualmente definiti ed elencati nel Capitolato Speciale:

- lo sfalcio, il taglio selettivo, il decespugliamento, il disboscamento, la manutenzione dell'alveo, delle arginature e delle opere accessorie (quali chiaviche, organi di manovra per la chiusura ed apertura delle paratoie sia meccaniche che elettriche, rampe, ecc);
- gli interventi di somma urgenza indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, da eseguirsi ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010.

Detti lavori interessano le opere idrauliche di competenza dell'Ufficio del Genio Civile, situate nell'ambito dell'Area Idrografica _____, meglio individuata nella/e planimetria/e allegata/e.

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

Alla scadenza dell'anzidetto termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di cui al successivo art. 4, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso. Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stata adottato, entro il termine di scadenza dell'Accordo, il decreto di approvazione del progetto e di impegno contabile della relativa spesa, e per i quali sia stato emesso l'apposito Ordine di Servizio.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

Art. 4 – Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente Accordo Quadro è pari ad Euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00) IVA, spese per l'espletamento della gara e compensi ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 esclusi.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli Ordini di Servizio esecutivi del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre agli importi dei lavori di somma urgenza e degli ulteriori interventi manutentivi necessari e non programmati, di volta in volta eventualmente individuati dall'Ufficio del Genio Civile in sede di esecuzione dei singoli Ordini di Servizio.

L'importo massimo complessivo affidabile in base all'Accordo Quadro per l'esercizio in corso ammonta a Euro 3.100.000,00 (tremilionicentomila/00)), di cui Euro 2.475.000,00 per lavori e Euro 625.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione comprendenti IVA, spese per l'espletamento della gara, imprevisti e compensi ex art. 92 del d. Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'affidamento dei lavori per l'esercizio successivo solo in presenza di disponibilità finanziaria nel bilancio regionale a tale titolo.

Resta inteso che:

- a) L'offerta deve, comunque, essere presentata con riferimento all'intero importo dell'Accordo Quadro.
- b) La valutazione dell'offerta viene effettuata con riferimento all'importo complessivo.
- c) I requisiti per la partecipazione alla gara devono, comunque, essere riferiti all'importo complessivo.
- d) Il soggetto aggiudicatario resta vincolato alla realizzazione dei lavori per tutta la durata dell'accordo quadro nei termini di cui all'offerta e del presente disciplinare.
- e) In caso di mancata disponibilità finanziaria per l'esercizio successivo, l'Accordo Quadro s'intenderà tacitamente risolto senza che, per questo, l'appaltatore abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Allegati all'Accordo Quadro e rinvio alla normativa vigente

Sono allegati al presente Accordo Quadro quali parti integranti e sostanziali del medesimo, in quanto contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno progettati, eseguiti e computati i singoli interventi di manutenzione:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Elenco Prezzi (desunto dal tariffario regionale)
- Relazioni ed elaborati presentati in sede di offerta dall'Aggiudicatario

In occasione degli affidamenti dei singoli interventi di manutenzione, il Capitolato Speciale potrà essere adeguato alle loro specificità ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora in fase progettuale od esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione. In mancanza, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche i nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice degli Appalti), al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.m.i. nonché al D. lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 6 – Definizione dei singoli interventi di manutenzione

In attuazione del presente Accordo Quadro, sono affidabili all'Appaltatore singoli interventi di importo inferiore a euro 100.000,00.

In fase di progettazione potranno essere accorpati in un unico Ordine di Servizio, di cui al successivo art. 7, più interventi previsti nella programmazione triennale e localizzati nell'area di competenza dell'Ufficio del Genio Civile, di cui all'art. 2 del presente Accordo Quadro.

In conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori di manutenzione di cui al presente Accordo (ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere) saranno affidati sulla base del solo progetto definitivo.

Gli Ordini di Servizio che individueranno l'ubicazione e la tipologia degli interventi di manutenzione da eseguire, saranno affidati previa adozione del decreto di approvazione del relativo progetto.

Art. 7 – Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, è concluso con un unico operatore economico.

In sede di affidamento dei singoli interventi di manutenzione, ove necessario, l'Ufficio del Genio Civile potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà mediante appositi Ordini di Servizio inviati dall'Ufficio del Genio Civile, che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'Appaltatore.

In detti Ordini di Servizio saranno indicati:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- durata stimata dei lavori;
- importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'Ufficio del Genio Civile per la migliore esecuzione dei lavori di manutenzione.

Per i lavori di somma urgenza si procede ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010.

Art. 8 – Esecuzione dei singoli interventi di manutenzione

L'esecuzione dei singoli interventi di manutenzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo e dei successivi Ordini di Servizio esecutivi dell'Accordo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione previsti dai singoli Ordini di Servizio, l'Ufficio del Genio Civile potrà di volta in volta individuare ulteriori interventi manutentivi necessari e non programmati, d'importo non superiore a Euro 100.000,00, che l'Appaltatore si impegna ad eseguire in conformità alle indicazioni dell'Ufficio del Genio Civile, e che saranno remunerati anch'essi a misura, applicando l'allegato Elenco Prezzi.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Ufficio del Genio Civile, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.

La regolare esecuzione dei singoli interventi dovrà essere risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo appalto.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del DPR n. 207/2010.

Art. 9 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione definitiva pari ad Euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'Appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06.

Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione garantisce l'impegno dell'Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli interventi di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Ufficio del Genio Civile nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ufficio del Genio Civile.

L'appaltatore sarà tenuto, altresì, a prestare idonea copertura assicurativa secondo le modalità definite dall'art. 125 del DPR 207/2010.

Art. 10 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli Ordini di Servizio, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a 100,00 (cento) euro al giorno. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione dell'Accordo Quadro e incamererà la cauzione di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Ufficio del Genio Civile potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro nei casi previsti dalla legislazione vigente.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, l'Ufficio del Genio Civile avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di ulteriori interventi di manutenzione.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, l'Ufficio del Genio Civile si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 12 – Divieti di cessione. Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

I lavori di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro possono essere subappaltati con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e nella documentazione di gara.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al servizio oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

I soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto sono:

L'Ufficio del Genio Civile procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 – Responsabile dell'Accordo

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Appaltatore ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei Lavori dell'Ufficio del Genio Civile le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

Art. 15 – Compensi e modalità di pagamento

Ciascun intervento di manutenzione sarà retribuito a misura. L'importo "a misura" è definito con l'applicazione dei prezzi di cui all'allegato Elenco Prezzi, al netto del ribasso d'asta, alle quantità eseguite.

Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.

All'impegno di spesa si procederà dopo l'aggiudicazione definitiva.

I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, al raggiungimento dell'importo di Euro 100.000,00 (euro centomila/00) o, comunque, al completamento dell'intervento.

E' fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascuna impresa del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante.

Il pagamento dell'importo complessivo è effettuato, comunque, a favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna tra le imprese facenti parte del raggruppamento.

Art. 16. Obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità del 9 gennaio 2012

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Unione Regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara e qui interamente richiamato.

La Stazione appaltante si riserva, parimenti, i controlli e le verifiche stabiliti e concordati nel Protocollo medesimo.

Art. 17 - Domicilio Legale

L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente appalto, presso la propria sede legale sita in _____

Art. 18 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Contraente il quale dichiara che le prestazioni oggetto dell'Atto medesimo sono soggette ad I.V.A. S'invoca per quest'atto, soggetto ad I.V.A., l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 19 – Controversie

Tutte le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro sono deferite alla competenza del Foro di Venezia.